

SEZIONE STACCATA DI BRESCIA
DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
IL PRESIDENTE

BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI
DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i., che consente ai laureati in giurisprudenza, in possesso di specifici requisiti, di accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della durata complessiva di diciotto mesi anche presso i Tribunali Amministrativi Regionali;

Visto il bando tipo adottato con delibera del CPGA dell'8 luglio 2016;

Articolo 1

(Durata e decorrenza)

1. È indetta la procedura per l'individuazione di n. 3 (tre) neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso la Sezione staccata di Brescia del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, per la durata di 18 mesi a decorrere dal 1 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 73 del d.l. 69/2013.

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso altri Uffici giudiziari; per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione

avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*;

e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-*ter*, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi: durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore, e inseriti nell'Ufficio per il processo del Tribunale.

2. In particolare il tirocinante, secondo quanto previsto dall'art. 73, del d.l. 69/2013 e dall'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2020 "Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa", (in G.U., serie generale, 14 gennaio 2021, n. 10), secondo le indicazioni del magistrato affidatario, ovvero del Presidente della Sezione staccata, ovvero del funzionario coordinatore dell'Ufficio del processo:

- a) contribuisce allo studio di un numero di ricorsi proporzionato all'entità dell'impegno previsto e, con particolare riguardo ai ricorsi appena depositati, verifica se sussistano profili che ne rendano immediata la definizione, se occorra acquisire documentazione istruttoria e se sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio;
- b) compila la scheda del fascicolo di causa, verificando anche l'esistenza di eventuali precedenti specifici;
- c) partecipa all'organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
- d) esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicatigli e redige schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività;
- e) assiste i magistrati nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali: in via esemplificativa, procede ad una selezione ragionata di pertinenti massime giurisprudenziali; predispone, a richiesta, l'epigrafe e la premessa in fatto di singole decisioni, e bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati;

- f) svolge ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato;
- g) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa;
- h) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
- i) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario e del presidente del Collegio, presenza alle discussioni delle domande cautelari, ma non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice affidatario e del presidente del Collegio di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;
- j) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;
- k) ai sensi dell'art. 28, VI comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2020, al tirocinante è fornito dal Servizio per l'informatica la necessaria dotazione informatica, stabilendo le modalità di utilizzo e restituzione; il Servizio per l'informatica gli assicura altresì la necessaria accessibilità al sistema e il supporto formativo e di assistenza.

Articolo 4

(Attività esterne compatibili con il tirocinio ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Con le limitazioni di seguito indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività

professionale innanzi al T.A.R. Brescia, incluso il magistrato formatore, e fermo quanto previsto al successivo paragrafo 4.

2. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al T.A.R. Brescia, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

3. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, gli stessi si dovranno impegnare a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

4. Il tirocinante:

- a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al precedente art. 3, II comma, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;
- b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
- c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio. Al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali: l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione.

5. Al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

6. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

8. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Presidente della Sezione staccata, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

9. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Articolo 5

(Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo dello *stage* presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).

2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.

3. L'esito positivo dello *stage*, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:

a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);

- b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);
- c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);
- d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
- e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 6

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno essere presentate entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa, esclusivamente attraverso la piattaforma del Ministero della giustizia raggiungibile al seguente indirizzo: <https://tirocininformativi.giustizia.it>, secondo le modalità illustrate nel "Manuale utente tirocinante", scaricabile dallo stesso indirizzo.
2. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali richieste, ove ancora interessati ad essere ammessi allo stage, dovranno ripresentare la istanza di ammissione al tirocinio nel termine e con le modalità sopra specificati.

Articolo 7

(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. Alla selezione procederà una commissione composta dal dirigente della Segreteria del T.A.R. di Brescia e da due magistrati dello stesso Ufficio, designati dal Presidente.
2. Agli aspiranti esclusi verrà trasmessa comunicazione individuale recante le ragioni dell'esclusione, con termine per eventuali osservazioni.
3. Completata la selezione, verrà pubblicata la graduatoria degli idonei, mediante inserimento nel sito Internet della Giustizia, sezione "*Amministrazione trasparente*" alla voce "*Bandi di concorso — Personale amministrativo e altro personale — Bandi Tirocini*" assieme all'avviso della data di inizio del tirocinio.
4. Qualora gli idonei eccedano il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
5. Ai candidati prescelti verrà inviata comunicazione individuale, con l'indicazione della data effettiva in cui lo *stage* avrà inizio.

Articolo 8

(Pubblicità del bando)

1. Il presente bando, unitamente al modello di domanda, quale parte integrante e sostanziale è pubblicato sul sito Internet della Giustizia Amministrativa all'indirizzo: www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" alla voce "*Bandi di Concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi Tirocini*".

Articolo 9

(Trattamento dati personali)

1. La presentazione della domanda di ammissione al periodo di formazione comporta il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per i fini necessari alla gestione della procedura di cui al presente Bando e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.
3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Tribunale e presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità del personale

addetto. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici, coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e agli eventuali soggetti interessati, esterni all'Amministrazione, aventi titolo in forza della normativa vigente.

4. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati, di regola, con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adeguata sicurezza dei dati personali. Il trattamento e la conservazione della documentazione contenente dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia.

5. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.

6. L'interessato può esercitare, in ogni momento, i diritti previsti dagli artt. 1523 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante richiesta rivolta al designato al trattamento (seggen.bs@giustizia-amministrativa.it) o al responsabile per la protezione dei dati personali (rpd@giustizia-amministrativa.it; rpd@ga-cert.it).

7. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel d.lgs. 196/2003 e s.m.i. contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel d.lgs. 196/2003 e s.m.i. .

8. Con la presentazione della domanda di ammissione al periodo di formazione, i candidati acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali per i fini e nelle modalità innanzi indicati.

Brescia, data della firma digitale

Il Presidente

Angelo Gabbricci